

## **IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE TOSCANA**

### **Destinatari tirocinio**

Soggetti disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015, art. 19, comma 1; beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali; lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all' articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015 (lavoratori dipendenti al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso); soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di legge relativi all'organizzazione dell'orario di lavoro (D. Lgs. 66/2003, art. 4, comma 2).

### **Indennità di partecipazione**

L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500 euro mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Se la partecipazione è inferiore al 70% ma almeno del 50% delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a 300 euro mensili. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, il rimborso spese può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario. (Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 32, art. 17 ter comma 11).

### **Limiti all'attivazione del tirocini**

Per i soggetti ospitanti **pubblici** il numero massimo di tirocinanti non deve superare il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (Regolamento regionale 47/r, art. 86 nonies, comma 2).

Per i soggetti ospitanti **privati** il **numero** dei tirocini contemporaneamente in essere deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante nelle seguenti misure (Regolamento regionale 47/r, art. 86 nonies, comma 1) :

- nessun tirocinante nelle aziende senza dipendenti a tempo indeterminato;
- un tirocinante per le aziende che hanno da uno a sei dipendenti a tempo indeterminato
- due tirocinanti in aziende che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato
- nella misura del 10% dell'organico in aziende che hanno più di venti dipendenti a tempo indeterminato.

### **Consulta il regolamento**